



ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 1309/11/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100

Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI
Il Presidente

Prot. n° 223
del 18/4/19

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Presidente della Regione Campania

MODIFICHE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI
AI COMUNI PER I PIANI REGIONALI DI EDILIZIA SCOLASTICA

Il sottoscritto Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli,

PREMESSO CHE

- con decreto dirigenziale n. 4 del 12 giugno 2018 la Giunta regionale della Campania approvava l'Avviso Pubblico per la formazione del Piano Triennale di Edilizia Scolastica (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018-2020, finalizzato all'individuazione del fabbisogno regionale degli interventi necessari a garantire la fruizione sicura e attrattiva degli edifici scolastici di proprietà degli Enti locali;
- definite le finalità della selezione (art. 1), l'oggetto dell'avviso (art. 2), i soggetti beneficiari (art.3), gli interventi ammissibili (art. 4), gli interventi non ammissibili (art. 5), le modalità di partecipazione (art. 6), le cause di esclusione (art. 7) e le spese ammissibili (art. 8), all'art. 9 (dotazione finanziaria), comma 7 dell'Avviso, veniva precisato che **"Le proposte progettuali sono finanziate in base alla graduatoria e al punteggio di merito riportato in fase di valutazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili annualmente"**;
- l'art. 10 dell'Avviso, invece, definisce la procedura di selezione, statuendo che **«La selezione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sul presente Avviso avviene attraverso procedura valutativa a graduatoria»;**
- l'Avviso contemplava tra gli interventi non ammissibili quelli **«...per i quali non è stata redatta e approvata la verifica di vulnerabilità dell'edificio...»** (art. 5, lett. i)), specificando che **«Sono candidabili per la formazione del PTES 2018-2020 della Regione Campania, ma non sono ammissibili a finanziamento, gli interventi relativi ad edifici esistenti, dotati di progettazione preliminare e/o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, per i quali la verifica di vulnerabilità, qualora necessaria, sia stata svolta in maniera speditiva e non secondo quanto previsto al successivo articolo 12»** (cfr. art. 5, co. 2);
- svolta una fase pre-istruttoria - tesa sostanzialmente a verificare la regolarità formale dell'istanza e la sua tempestività - la Regione Campania **«...procede alla valutazione delle istanze (fase istruttoria) attribuendo a ciascuna di esse i punteggi derivanti dai criteri delineati e indicati nella "Scheda di valutazione" redatta dalla medesima U.O.D., verificando l'autovalutazione trasmessa dall'Ente locale»;**
- la scheda di valutazione (allegato A dell'Avviso) definisce i criteri di assegnazione del punteggio al fine della redazione della graduatoria di merito delle istanze di finanziamento;
- tra i criteri spicca quello afferente al livello di progettazione: Progetto definitivo, punti 8; Progetto esecutivo, punti 10; progetto esecutivo0 cantierabile (dotato di pareri, nulla-osta, autorizzazioni necessarie e propedeutiche all'esecuzione dei lavori progettati), punti 15:

PRESO ATTO CHE

- con delibera di GR n. 743 del 13.11.2018, la Regione Campania, preso atto del valore netto delle risorse statali complessivamente disponibili per l'attuazione del Piano Triennale dell'Edilizia Scolastica (P.T.E.S.) della



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI
Il Presidente

Regione Campania 2018/2020, pari ad €156.392.430,47, stabiliva le seguenti percentuali di riparto annuale: Annualità 2018, 25%; annualità 2019, 75%;

- per l'annualità 2018, dunque, veniva destinata la somma di € 39.098.107,62, pari appunto al 25% delle risorse statali complessivamente disponibili;

- al contempo si stabiliva che delle risorse annuali il 25% sarebbero state riservate alle amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana, sicché, delle risorse disponibili per l'anno 2018, pari ad € 39.098.107,62, per i progetti delle amministrazioni comunali veniva destinato il restante 75%, ovvero la somma di € 29.323.580,70;

- con la medesima delibera venivano **definiti prioritari**, al fine di dare immediata attuazione al PTES 2018-2020 della Regione Campania, per l'annualità 2018 e nei limiti del riparto sopra menzionato, **gli interventi ammissibili e candidabili, dotati di un livello di progettazione esecutivo cantierabile per le Amministrazioni comunali** e di un livello di progettazione esecutivo per le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana;

CONSIDERATO CHE

- la suesposta delibera sembrerebbe aver comportato una alterazione *ex post* dei criteri di attribuzione delle risorse finanziarie definite dall'avviso avente forza di *lex specialis*, così da privare di finanziamenti comuni certamente destinatari dei contributi in virtù delle risorse a disposizione dell'amministrazione regionale, estromettendoli inspiegabilmente dal beneficio;

- quanto sopra appare essere avvenuto sovvertendo qualsivoglia criterio previamente determinato dalla stessa Regione Campania, la quale statuiva di destinare le risorse a valere sull'annualità 2018 prioritariamente ai progetti esecutivi e cantierabili, di fatto stravolgendo la graduatoria;

- numerosi comuni, come si apprende da notizie di stampa, hanno impugnato la delibera di G.R.C. n. 473 del 13/11/2018 davanti al Tar Campania – Sede di Napoli e con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, esponendo la Regione a contenzioso;

tutto ciò premesso e considerato,

INTERROGA

Il Presidente della Regione Campania per conoscere:

- quali siano le norme e le basi giuridiche che legittimerebbero la delibera di G.R.C. n. 473 del 13/11/2018 e lo stravolgimento *ex post* delle norme concorsuali fissate dall'Avviso approvato con decreto dirigenziale n. 4 del 12/06/2018, stravolgimento che sovverta le regole già fissate dall'Avviso a garanzia della trasparenza e della parità di trattamento tra i concorrenti;
- i motivi della decisione di sottrarre il finanziamento a quei Comuni, giudicati maggiormente meritevoli sulla base di graduatoria approvata dalla Regione stessa, escludendoli di fatto in via definitiva dalla possibilità di attingere alle risorse finanziarie per l'edilizia scolastica, tenuto conto anche della circostanza che quest'ultime erano destinate pure a coprire i costi della progettazione esecutiva, insostenibili soprattutto per le amministrazioni più piccole, che non potranno mai con risorse proprie rendere autonomamente cantierabili i progetti.

Napoli, 18 aprile 2019

- Francesco Emilio Borrelli -